



# **Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19)**

## **(Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)**

### **Modifica del 18 giugno 2021**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 5 cpv. 2<sup>ter</sup> e 2<sup>ter0</sup>*

<sup>2ter</sup> Per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1<sup>bis</sup> lettera b numero 2, capoverso 3, 3<sup>bis</sup> o 3<sup>quinq</sup>ues che non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 2<sup>bis</sup> è determinante il reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019.

<sup>2ter0</sup> Se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1<sup>bis</sup> lettera b numero 2, capoverso 3, 3<sup>bis</sup> o 3<sup>quinq</sup>ues la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell'attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2<sup>bis</sup> o 2<sup>ter</sup>, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

*Art. 6* Estinzione del diritto all'indennità

In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA<sup>2</sup>, il diritto a prestazioni arretrate si estingue il 31 marzo 2022.

*Art. 11 cpv. 5 e 6*

<sup>5</sup> *Abrogato*

<sup>6</sup> Si applica fino al 31 dicembre 2021.

<sup>1</sup> RS 830.31

<sup>2</sup> RS 830.1

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

18 giugno 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr